ALLEGATO A) ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI RESPONSABILE TECNICO, IN POSSESSO DI APPOSITA IDONEITÀ PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 2 C. 2 DELLA L. 84/2006, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA.-

__l__ sottoscritt__ _____, sesso: M □ F □

nat__ a _____ il _____

cittadinanza _____, codice fiscale _____

residente a _____, prov. _____,CAP _____

in via _____ n. _____;

recapiti per comunicazioni: tel./cell. _____ fax _____

e-mail _____ P.E.C. _____

altro indirizzo diverso dalla residenza: città _____

via _____ n. _____,CAP _____ Prov _____;

ACCETTA

la nomina di:

□ **responsabile tecnico di impresa artigiana;**

□ **responsabile tecnico esterno di impresa non artigiana;**

in possesso di apposita idoneità professionale ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L. 84/2006,

conferita dal__ sig.___ _____

legale rappresentante della società _____

con sede a _____ in via _____ n. _____

cod. fiscale _____ partita I.V.A. _____;

nell'esercizio dell'attività di tintolavanderia;

nei locali siti in via _____ n° _____,

con denominazione _____;

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

dichiara

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
- di essere in possesso di appositá idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - □ frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno nell'anno _____ presso :
    - nome e sede dell'istituto: _____;
  - □ attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale nell'anno _____ presso (indicare il nome e la sede dell'istituto di formazione riconosciuto) _____ _____, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore dal _____ al _____, presso l'impresa _____ _____ con sede a _____ c.f. _____ (effettuato nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato);

- ☐ diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività:
  -titolo _____, conseguito nell'anno _____;
  -nome e sede istituto _____;
- ☐ periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
  - ☐ un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva dal _____ al _____ presso l'impresa _____ con sede a _____ c.f. _____;
  - ☐ due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare dal _____ al _____ presso l'impresa _____ _____ con sede a _____ _____ c.f. _____;
  - ☐ tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata, dal _____ al _____ presso l'impresa _____ con sede a _____ c.f. _____;

- di essere a conoscenza dell'obbligo di presenza stabile nell'attività, del soggetto in possesso della qualificazione professionale.

Allega alla presente:
- ❑ copia di valido documento di identità;
- ❑ per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
- ❑ altro_____.

data _____ firma _____

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

***N.B**.: La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:
- ❑ del Capo Ufficio Attività Produttive;
- ❑ dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria;

Riconoscimento mediante: _____
Lignano Sabbiadoro, _____ Firma del dipendente _____

Riferimenti normativi:

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Art. 76. - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

L. 84/2006:
Art. 2. Definizione dell'attività e idoneità professionale. Comma 2, 3, 4, 5 e 6
2. Per l'esercizio dell'attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno (2);
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (3).
5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; princìpi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.
6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
(2) Lettera così sostituita dal comma 2 dell'art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
(3) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

L.R. 12/2002:
Art. 40 ter (Esercizio dell'attivita')
1. L'esercizio dell'attivita' di tintolavanderia e' disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attivita', delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
c) la disciplina degli orari;
d) l'obbligo e le modalita' di esposizione delle tariffe professionali.
2. Per ogni sede o unita' locale dell'impresa artigiana in cui viene esercitata l'attivita' di tintolavanderia e' designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneita' professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' medesime.
3. L'esercizio dell'attivita' di tintolavanderia e' subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformita' agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unita' locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, e' apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove e' effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attivita' svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma e' riportata sui documenti fiscali.
7. Per ogni sede o unita' locale dell'impresa **non** artigiana in cui viene esercitata l'attivita' di tintolavanderia e' designato il **responsabile tecnico esterno** in possesso della idoneita' professionale. Le imprese non artigiane di tintolavanderia sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese.
Note: 1 Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011; 2 Si vedano le disposizioni transitorie di cui all'art. 79, commi 16, 17, 18 e 19 della L.R. 7/2011.